

REGOLAMENTO ELETTORALE

IN VIGORE DAL
12 APRILE 2016



INDICE GENERALE

Regolamento elettorale

ART. 1 - PREAMBOLO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICABILITÀ

ART. 3 - PRELIMINARI CIRCA LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

ART. 4 - AVENTI DIRITTO AL VOTO

ART. 5 - DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

ART. 6 - DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

ART. 7 - MODALITÀ DI VOTO

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEL VERBALE ED EVENTUALI CONTESTAZIONI

ART. 10 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO

ART. 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

ART.1 - PREAMBOLO

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione degli Organi Federali Centrali e Periferici Elettivi della FITAB. Integra la disciplina in materia stabilita dallo Statuto federale nonché dagli altri regolamenti FITAB.

ART.2 – AMBITO DI APPLICABILITA'

Il regolamento elettorale si applica a tutte le elezioni degli Organi Federali Centrali e Periferici Elettivi della FITAB ed è vincolante per tutti gli Organi Federali della FITAB, per tutte le ASD regolarmente affiliate alla FITAB nonché per ogni tesserato regolarmente iscritto alla FITAB stessa.

ART.3 –PRELIMINARI CIRCA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Le votazioni per il rinnovo degli Organi Federali Elettivi si devono svolgere, di regola, in un'Assemblea appositamente convocata dagli Organi Federali, Centrali e Periferici in scadenza, per i quali si dovrà procedere al rinnovo e nel rispetto della tempistica stabilita dallo Statuto federale nonché dai regolamenti FITAB. Le votazioni avvengono di regola a scrutinio segreto salvo che l'Assemblea convocata per il rinnovo non disponga l'acclamazione degli Organi Federali Elettivi uscenti.

ART.4 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto:

- per l'elezione degli Organi Federali Centrali Elettivi, quali il Consiglio Direttivo, i componenti la Corte Federale d'Appello, i componenti il Collegio dei Probiviri, solo le ASD che, alla data del **31 gennaio** dell'anno in cui si debbano svolgere le votazioni per il rinnovo dei suddetti organi, presentino i seguenti requisiti:

- si siano regolarmente affiliate alla FITAB versando la relativa quota di affiliazione;
- siano in regola con tutta la documentazione relativa alla loro affiliazione.

Tali requisiti verranno vagliati dalla Segreteria Federale FITAB nel termine ricompreso tra il 1 e il 15 **Febbraio**. Alle ASD verrà inviata, con mezzi idonei, una comunicazione del possesso o meno dei requisiti suddetti entro il 28 febbraio.

Decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione, senza che la ASD, per il tramite del suo Presidente, abbia inoltrato alla Segreteria Federale contestazioni e/o rettifiche in merito al possesso dei requisiti suddetti, sarà valido a tutti gli effetti quanto comunicato. In caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei consiglieri, il Consiglio decade e dovrà convocare l'Assemblea Federale, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro e non oltre 60 giorni da quello in cui si è tenuta la riunione di Consiglio nella quale sono state formalizzate le dimissioni. In tale ipotesi, nel termine di 15 giorni, Il Giudice Federale, di concerto con il Collegio Federale d'Appello, definirà le modalità ed i termini per la procedura della elezione delle nuove cariche sociali. Tale verifica sarà periodica e si svolgerà di regola ogni 4 anni o comunque prima di ogni elezione per il rinnovo degli Organi Federali Centrali e Periferici Elettivi.

Premesso quanto enunciato nell'art. 11 dello Statuto:

- per l'elezione dell' Organo Federale Periferico Elettivo, quale il Coordinatore Provinciale, potranno partecipare solo i Presidenti delle ASD che, siano in regola con tutti i requisiti previsti dallo Statuto e Regolamenti collegati.

La relativa documentazione e posizione sarà vagliata dalla Segreteria Federale.

- Successivamente, la lista dei Candidati Provinciali, verrà inviata a tutte le associazioni di competenza, i cui Presidenti procederanno alla elezione del Coordinatore Provinciale secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

- Eventuali reclami e/o eccezioni, circa la candidabilità e la eleggibilità di un candidato, dovranno, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, o dalla pubblicazione sul sito FITAB della lista dei candidati, essere indirizzati alla Segreteria Federale FITAB, che provvederà ad inoltrare al competente Collegio dei Probiviri.

- Tale verifica sarà periodica e si svolgerà di regola ogni 4 anni, ovvero , al rinnovo delle cariche sociali;

- per l'elezione dell' Organo Federale Periferico Elettivo, quale il Coordinatore Regionale, potranno partecipare solo i Coordinatori Provinciali che, siano in regola con tutti i requisiti previsti dallo Statuto e Regolamenti collegati.

La relativa documentazione e posizione sarà vagliata dalla Segreteria Federale.

- Successivamente, la lista dei Coordinatori Provinciali, verrà inviata a tutte le associazioni di competenza, i cui Presidenti procederanno alla elezione del Coordinatore Regionale secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

- Eventuali reclami e/o eccezioni, circa la candidabilità e la eleggibilità di un candidato, dovranno, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, o dalla pubblicazione sul sito FITAB della lista dei candidati, essere indirizzati alla Segreteria Federale FITAB, che provvederà ad inoltrare al competente Collegio dei Probiviri.

- Tale verifica sarà periodica e si svolgerà di regola ogni 4 anni, ovvero , al rinnovo delle cariche sociali.

ART.5 – DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

Per gli organi federali centrali:

Consiglio direttivo - Collegio dei probiviri - Corte federale d'appello le ASD aventi diritto al voto, voteranno in Assemblea per mezzo del Loro Presidente, o di un membro del Consiglio Direttivo dell'ASD stessa appositamente delegato per iscritto dal Presidente dell'Associazione. Questi potranno essere portatori di non più di 2 deleghe di Presidenti di altre ASD purché esse appartengano alla stessa regione dell'ASD delegata al voto. Ciascuna ASD disporrà di un numero di voti calcolati sulla base del criterio di 1 voto ogni 40 tesserati e un voto in più ogni 21 tesserati al di sopra dei 40 o dei suoi multipli. Il numero dei tesserati di ogni ASD verrà calcolato sulla base dei rinnovi dei tesseramenti effettuati alla data del **31 gennaio** dell'anno in cui si vota. La segreteria Federale FITAB, entro il 15 marzo, stilerà l'elenco dei tesserati appartenenti ad ogni ASD e sulla base di quell'elenco attribuirà il numero dei voti, di cui ogni ASD dispone, inviandoli alla stessa con mezzi idonei e giuridicamente validi. almeno 20 giorni prima lo svolgimento dell'Assemblea. Possono essere portatori di deleghe anche i membri del Consiglio Federale Nazionale uscente purché siano

Presidenti di un'ASD avente diritto al voto. Non hanno diritto al voto le ASD che siano, per il principio della responsabilità oggettiva, destinatarie di una sentenza di squalifica passata in giudicato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva della FITAB e/o a cui sia stata applicata una misura cautelare.

ART.6 – DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

Possono candidarsi ed essere eletti alle Cariche Federali Centrali e Periferiche Elettive tutti i soggetti che, alla data del **28 febbraio** dell'anno in cui si voti:

A) siano in regola con il tesseramento FITAB;

B) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;

C) non siano destinatari di una sentenza di squalifica passata in giudicato secondo i criteri stabiliti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva della FITAB e/o di una misura cautelare entrambe emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB.

Ci si può candidare alla carica di Membro del Consiglio Direttivo Federale Nazionale solo collettivamente presentando un listino di nominativi il quale dovrà contenere:

a) i nominativi dei partecipanti alla coalizione;

b) l'autocertificazione del possesso da parte di tutti i componenti della coalizione dei requisiti previsti dallo statuto federale e dagli altri regolamenti FITAB per ricoprire ed espletare la carica alla quale essi si vogliono candidare;

d) data e firme leggibili di ciascun componente della coalizione.

Sono ammesse invece anche le candidature singole per la carica di componente della Corte Federale di Appello, e di componente del Collegio Dei Revisori dei Conti. Coloro che vogliono candidarsi alle cariche elettive federali centrali (Consiglio Nazionale, Corte Federale d'Appello, Collegio Revisori dei Conti) dovranno presentare la propria candidatura (con mezzi idonei) entro e non oltre il **1° aprile**. La lista contenente tutte le candidature pervenute in Federazione, verrà pubblicata a cura della segreteria FITAB sul sito internet della federazione entro il **5 aprile** dell'anno in cui si voti. I membri degli Organi Federali Centrali Elettivi uscenti sono ricandidati d'ufficio salvo che, entro i 15 giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni, non comunichino per iscritto alla segreteria FITAB la volontà espressa di non volersi ricandidare oppure siano destinatari di una sentenza di squalifica passata in giudicato secondo i criteri stabiliti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva FITAB e/o di una misura cautelare entrambe emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva federali.

ART.7– MODALITA' DI VOTO

Per i componenti della Corte Federale d'Appello e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti delle ASD o i loro delegati dovranno tracciare una croce nello spazio predisposto sulla scheda accanto al nome del candidato o dei candidati prescelti. Per i componenti del Consiglio Federale Nazionale FITAB i Presidenti delle ASD o i loro delegati dovranno tracciare una croce accanto al quadratino posto vicino alla lista e il loro voto s'intenderà attribuito a tutti i candidati presenti nel listino.

ART.8 – SVOGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA ORGANI FEDERALI CENTRALI

Ogni 4 anni, comunque non oltre il **30 Aprile**, deve essere convocata l’Assemblea elettiva per l’elezione degli Organi Federali Centrali Elettivi della FITAB, quali il Consiglio Direttivo, la Corte Federale d’Appello, il Collegio dei Probiviri. Nelle ore antecedenti l’Assemblea, ciascun avente diritto al voto si recherà presso i locali di svolgimento dell’Assemblea stessa dove dovrà accreditarsi dichiarando di essere Presidente o consigliere di un’ASD avente diritto al voto e mostrando eventuali deleghe rilasciate dai Presidenti delle altre ASD della stessa regione di appartenenza di quella delegata al voto. A effettuare il filtraggio dei votanti vi sarà un apposito Comitato di Garanzia, coadiuvato dai membri della segreteria FITAB, nominato dal Consiglio Federale Nazionale uscente e composto da un numero di membri non inferiore a 3 compreso il Presidente. I nomi dei componenti il Comitato dovranno essere pubblicati sul sito internet della FITAB almeno 10 giorni prima la data fissata per l’assemblea elettiva. Il Comitato dovrà verificare se l’ASD abbia diritto al voto sulla base dei criteri dettati dal presente regolamento e, in caso positivo, rilasciare un cartoncino vidimato dal Presidente del Comitato stesso, nel quale sarà chiaramente indicato il numero dei voti a cui abbia diritto l’ASD stessa. In caso di contestazioni il Comitato deciderà a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. L’Assemblea degli aventi diritto al voto sarà presieduta dal Presidente Federale uscente o, ove questo si sia ricandidato, da un soggetto esterno scelto dall’Assemblea ed eventualmente proposto dal Consiglio Federale Nazionale uscente e/o da uno o più degli aventi diritto al voto. Successivamente, il Presidente dell’Assemblea provvederà a far nominare dalla stessa, a scrutinio palese e a maggioranza semplice, il Comitato degli Scrutatori in numero non inferiore a 3 membri compreso il Presidente. Gli scrutatori predisporranno le urne per contenere le schede vidimate da tutti i membri del Comitato stesso, schede il cui formato sarà stabilito dal Consiglio Federale Nazionale uscente. Prima della chiama delle ASD, il Presidente del Comitato di Garanzia consegnerà a quello del Comitato degli Scrutatori l’elenco degli accreditati firmato da tutti i Garanti e sulla base del quale verranno rilasciate le schede elettorali ai vari rappresentanti delle ASD aventi diritto al voto in numero pari ai voti a cui ciascuna di esse ha diritto in base all’elenco. Successivamente, il Presidente dell’Assemblea inviterà quello del Comitato degli Scrutatori a dare inizio alla chiama, in ordine alfabetico, delle ASD aventi diritto al voto. Ogni rappresentante di ciascuna ASD chiamata dovrà consegnare agli scrutatori il cartoncino e questi gli rilasceranno un numero di schede elettorali pari al numero dei voti attribuiti all’ASD dai garanti al momento dell’accreditamento. I rappresentanti delle ASD voteranno nel modo indicato dall’art.7 del presente Regolamento. Il voto dovrà avvenire in appositi spazi separati, al fine di garantirne la segretezza, appositamente predisposti dagli scrutatori stessi.

Le schede poi votate saranno poste dal votante in urne separate, una per il Consiglio federale Nazionale, una per la Corte Federale d’Appello, una per il Collegio dei Probiviri, precedentemente predisposte dagli scrutatori.

Al termine delle operazioni di voto il Presidente del comitato di scrutinio procederà allo spoglio delle schede e gli scrutatori cureranno la redazione del verbale di scrutinio indicando:

- il numero dei componenti l’Assemblea elettiva;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero di schede eventualmente bianche e/o nulle;

- il numero di preferenze riportate da ciascun candidato [per i componenti della Corte Federale d'Appello e per il Collegio dei Probiviri] e da ciascuna lista [per l'elezione del Consiglio Federale Nazionale];
- i nominativi dei neo eletti.

Si terrà prima lo spoglio per la carica di componente il Consiglio Federale Nazionale e poi quello per le cariche dei componenti della Corte d'Appello Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti. Risulteranno eletti alle cariche federali sottoposte a rinnovo, i candidati e le liste che avranno riportato il maggior numero di voti: In caso di parità di voti prevarrà il candidato più anziano d'età (ciò solo per i componenti della Corte Direttivo di Appello e del Collegio dei Probiviri). Ove la candidatura per il Consiglio Direttivo Nazionale fosse unica, si procederà alla elezione diretta per acclamazione. Ove il numero dei candidati per l'elezione dei componenti della Corte Federale d'Appello ovvero dei componenti il Collegio dei Probiviri, fosse pari al numero dei componenti l'organo federale da rinnovare, si procederà alla elezione diretta per acclamazione. Ove invece il numero dei candidati per l'elezione dei componenti della Corte Federale d'Appello o dei componenti del Collegio dei Probiviri, fosse inferiore al numero dei componenti gli organi federali da rinnovare, si procederà per acclamazione (o elezione) dei candidati fino alla concorrenza dei posti coperti mentre i posti vacanti saranno coperti dagli eletti attraverso l'istituto della cooptazione. Al termine dello spoglio il Presidente del comitato di scrutinio proclamerà i risultati della votazione e i candidati eletti alle cariche federali da rinnovare i quali si intenderanno immediatamente in carica e nella pienezza dei poteri, salvo esiti positivi futuri di eventuali contestazioni del verbale elettorale e/o delle modalità di voto, da inoltrarsi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva secondo le norme dettate dal vigente Codice federale.

ART.9 – PUBBLICAZIONE DEL VERBALE ED EVENTUALI CONTESTAZIONI

Il Presidente del Comitato di scrutinio provvederà a trasmettere il verbale elettorale, vidimato da tutti gli scrutatori, alla segreteria FITAB la quale lo pubblicherà sul sito internet della federazione e dal giorno della pubblicazione decorrerà il tempo previsto per l'impugnazione del verbale stesso e/o per eventuali contestazioni sulle modalità di voto e/o sui requisiti di candidabilità ed eleggibilità di un candidato. La disciplina di tale tema è dettata dagli articoli del vigente Codice di Giustizia Sportiva Federale.

ART.10 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente regolamento sono devolute in unico grado alla Corte Federale d'Appello secondo quanto statuito dal vigente Codice di Giustizia Sportiva FITAB.

ART.11 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Le modifiche del presente regolamento posso essere apportate dai tre quarti del Consiglio Direttivo.